

ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO

AMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE DELLA CHIESA CATTOLICA DA PARTE DI FEDELI PROVENIENTI DA CHIESE NON CATTOLICHE O ALTRE REALTÀ RELIGIOSE

A seguito della richiesta da parte di fedeli battezzati in Chiese cristiane non cattoliche o provenienti da altre realtà religiose, di essere ammessi alla piena comunione della Chiesa Cattolica, si invitano i Parroci a seguire la seguente prassi:

PER L'AMMISSIONE DALLE CHIESE ORIENTALI NON CATTOLICHE E DALLE CHIESE DELLA RIFORMA

Nella chiesa latina l'autorità competente per l'ammissione dei fedeli non cattolici alla piena comunione nella Chiesa cattolica è il vescovo diocesano.

1. Il fedele cristiano non cattolico che in piena libertà e coscienza desidera essere ammesso alla piena comunione della Chiesa cattolica presenti:
 - **RICHIESTA SCRITTA AL VESCOVO DIOCESANO** nella quale esponga i motivi per cui egli intende procedere a detta ammissione;
 - **CERTIFICATO DI BATTESIMO** ricevuto in una Chiesa cristiana validamente riconosciuta;
 - **COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ.**

Se il candidato non è in grado di fornire il certificato di battesimo è *sufficiente una dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo fuori dall'infanzia* (cfr. CCEO can. 691 e CIC can. 876). Se dopo una seria ricerca persistono i dubbi sull'esistenza del battesimo o sulla sua validità, il battesimo venga conferito sotto condizione in forma privata, spiegando il significato dell'atto (Cfr CIC can. 845 § 2; CCEO can. 672 § 2; DE n. 99d).

Poiché nelle Chiese orientali non cattoliche il sacramento della confermazione viene conferito congiuntamente con il battesimo, la prova del ricevimento del battesimo comporta anche la prova del ricevimento della cresima. Nell'eventualità che si conferisca il battesimo sotto condizione, si proceda anche al conferimento della cresima sotto condizione.

2. Il Parroco, verificata la validità delle motivazioni della richiesta, è tenuto a **CURARE UNA PREPARAZIONE DOTTRINALE E SPIRITUALE DI CIASCUN CANDIDATO**, secondo le necessità dei singoli casi, affinché conosca e assuma consapevolmente quanto insegnato dal magistero della Chiesa Cattolica, soprattutto in merito al Primato del Romano Pontefice e alla indissolubilità del Matrimonio.

Si tenga presente che la Chiesa Ortodossa ammette per i propri fedeli la possibilità delle seconde nozze che, pur non essendo Sacramento, consentono secondo il loro rito, l'ammissione ai Sacramenti, mentre per la Chiesa Cattolica non è consentito.

3. Il Parroco presenta il candidato al Vescovo e ne conferma le motivazioni attraverso **LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE DELLA CHIESA CATTOLICA (vedi all. Mod. 1)**, da far pervenire all'ufficio catechistico diocesano (Servizio per il catecumenato degli adulti).
4. Terminata la preparazione, ottenuto il decreto da parte del Vescovo, è possibile **CELEBRARE IL RITO DI AMMISSIONE**. Per il rituale di ammissione del candidato sia seguito quanto riportato in appendice al Rito dell'Iniziazione cristiana degli adulti ovvero il *Rito dell'ammissione alla Chiesa Cattolica* di coloro che sono già stati validamente battezzati.
5. Il Parroco **PROVEDE A REGISTRARE L'AVVENUTA AMMISSIONE** secondo l'apposito modulo di seguito riportato (**vedi all. Mod. 2**) da redigere in duplice copia, di cui una sarà custodita nel registro dei battezzati della Parrocchia, l'altra copia sarà fatta pervenire all'ufficio catechistico diocesano (Servizio per il catecumenato degli adulti) per l'iscrizione nel registro diocesano.

Bambini battezzati prima dei 14 anni

Un bambino battezzato in una Chiesa orientale non cattolica prima dei quattordici anni e, dopo il battesimo, adottato da genitori cattolici, viene *ipso iure* incorporato alla Chiesa cattolica e, generalmente, ascritto alla Chiesa *sui iuris* del padre cattolico adottante (per analogia con il CCEO can. 29 § 2. Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Risposta privata in forma di rescritto, 1° ottobre 2002, in Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2003, p. 23). L'adozione deve essere anche registrata nell'apposito registro (Cfr CIC can. 535 § 2; CCEO can. 296 § 2).

PER L'AMMISSIONE DEI FEDELI PROVENIENTI DA ALTRE REALTÀ RELIGIOSE NON CRISTIANE (es. Testimoni di Geova)

Per i fedeli battezzati nella Chiesa Cattolica, entrati a far parte di altre realtà religiose, che chiedono di essere riammessi nella Chiesa Cattolica si segue il percorso come per l'Ammissione dalle Chiese orientali e dalle Chiese della Riforma.

Per i fedeli battezzati in altre realtà religiose che chiedono di essere ammessi nella Chiesa Cattolica si segue il percorso proposto per i Catecumeni adulti.